



REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DI PESARO URBINO

Delibera di Giunta Regionale n. 1359 del 11/09/2024

BANDO REGIONALE per

“Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) nel periodo 2021/2024, in Provincia di Macerata e Ancona ”

Obiettivi: attivare interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) nel periodo 2021/2024, in Provincia di Macerata e Ancona .

Destinatari del bando: Allevatori di bovini sottoposti a provvedimenti obbligatori da parte dell’Autorità Sanitaria territorialmente competente in esecuzione del Programma di sorveglianza nei confronti della tubercolosi bovina, nella Regione Marche, approvato con D.P.G.R. n. 156 del 5.09.2013 .

Annualità: 2024

Dotazione finanziaria assegnata: € 100.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: giovedì 24 ottobre 2024

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Roberto Gatto

Tel. 071.8063651 Indirizzo mail: roberto.gatto@regione.marche.it

PEC: regione.marche.agricoltura@emarche.it

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. Obiettivi e finalità	3
2. Ambito territoriale	3
3. Dotazione finanziaria.....	3
4. Descrizione del tipo di intervento.....	3
4.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	3
4.1.1 Requisiti del soggetto richiedente	3
4.1.2 Requisiti dell'impresa.....	3
4.2 Tipologie di intervento.....	4
4.3 Importi ed aliquote dell'aiuto	5
4.3.1 Regime d'aiuto.....	5
4.4 Criteri di sostegno	5
5 Fase di ammissibilità	5
5.1 Presentazione della domanda.....	6
5.1.1 Modalità di presentazione delle domande	6
5.1.2 Termini per la presentazione delle domande.....	7
5.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:	8
5.1.4 Richieste integrazioni documentali	9
5.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda	9
5.2.1 Controlli in fase di istruttoria	9
5.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo ...	10
5.3.1 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità	10
5.3.2 Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno	10
6. Impegni.....	11
7. Revoca e restituzione dell'aiuto	11
8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	11

1. Obiettivi e finalità

la Regione Marche si propone di intervenire sugli effetti causati dall'abbattimento obbligatorio agli allevatori bovini colpiti da tubercolosi, sul divieto di movimentazione ed altre conseguenze (sospensione della fecondazione degli animali), incentivando la ripresa delle attività produttive.

2. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad **€ 100.000,00**.

4. Descrizione del tipo di intervento

4.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

4.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve:

- risultare allevatore di bovini sottoposti a provvedimenti obbligatori da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente in esecuzione del Programma di sorveglianza nei confronti della tubercolosi bovina, nella Regione Marche, approvato con D.P.G.R. n. 156 del 5.09.2013 .
- essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- essere Imprenditore Agricolo, così come individuato dall'articolo 2135 del Codice civile, che opera nel settore zootecnico;
- essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19/guerra russo ucraina e l'eventuale applicazione della compensazione di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

4.1.2 Requisiti dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 2) essere iscritta alla Camera di Commercio con codici ATECO agricoli;

3) risultare una PMI (microimpresa o piccola impresa) attiva nella produzione primaria dei prodotti agricoli.

Sono escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti compensativi previsti verranno concessi ai beneficiari che sono imprese in difficoltà, solo se l'impresa è diventata un'impresa in difficoltà a causa di perdite o danni causati dall'epizoozia, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, lettera h), punto ii), del regolamento (UE) n. 2022/2472.

La Regione Marche si impegna a conformarsi al requisito in materia di cumulo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2022/2472 .

4.2 Tipologie di intervento

Nelle domande di indennizzo che perverranno verrà verificato che la prima ordinanza sanitaria e/o registrazione di costi e/o perdite causate dall'epizoozia, si siano verificati da non più di tre anni (dal 2021). L'indennizzo verrà concesso agli allevatori che hanno rispettato le disposizioni dell'Autorità Sanitaria e collaborato con la stessa (l'allevatore corrisponde all'operatore di cui al Reg ue 2016/429 ; l'Autorità Sanitaria è l'AST che ai sensi della successiva normativa nazionale è definita Autorità competente locale).

Al momento della concessione dell'indennizzo l'azienda dovrà risultare ancora aperta e con codice di stalla attivo.

Concessione di un contributo una tantum per indennizzo del danno subito dagli allevatori di bovini, ritenuto ammissibile per le seguenti voci di spesa:

a) Valore di mercato degli animali abbattuti al netto del ricavo della vendita degli animali macellati e del contributo concesso ai sensi della L. 218/88 (si terrà conto anche del DM 21 giugno 2024 del MINSALUTE);

(il valore di mercato dei capi abbattuti, diminuito delle indennità erogate dall'autorità sanitaria e del realizzo della vendita delle carni e gli eventuali indennizzi ricavati dalle assicurazioni, è determinato dalla media dei prezzi rilevati su tre piazze nazionali e indicati nel bollettino ISMEA pubblicato la settimana precedente l'abbattimento dei capi o nel bollettino settimanale prezzi di mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) – Borsa merci, a seconda dei dati disponibili);

b) Perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena quali:

- maggiori costi sostenuti per l'ingrasso dei vitelli che non è stato possibile vendere ordinariamente e maggiore consumo di foraggi e mangimi per mancato pascolamento dei bovini adulti (con riferimento a spese rendicontate per mangimi, foraggi, lettini, spese sanitarie e veterinarie, noleggi passivi, acqua, assicurazioni, combustibile, elettricità, altre eventuali spese, sostenute secondo l'ordinarietà dell'azienda oggetto di quarantena e con riferimento a prezzi unitari desunti dal bollettino settimanale prezzi di mercato de Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) – Borsa merci) ;

- maggiori oneri di manodopera per custodia e alimentazione degli animali tenuti forzatamente in stalla (con riferimento a spese documentate di personale e solo nel caso ordinariamente gli animali venivano mandati al pascolo) e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla TBC che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario ed eventuali altri contributi già ottenuti. Verranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti dagli Imprenditori agricoli della Regione Marche, attivi nella produzione agricola primaria ed aventi lo status di PMI.

Non sono comunque ammissibili:

Le grandi imprese non possono beneficiare del regime in oggetto.

Gli aiuti non potranno essere erogati alle imprese in difficoltà .

L'aiuto non verrà concesso solo in quanto non sia stato stabilito che l'epizoozia è stata causata direttamente dal beneficiario o non è stata conseguente della sua negligenza (verrà acquisita dichiarazione in tal senso dell'Autorità veterinaria regionale).

4.3 Importi ed aliquote dell'aiuto

Fino al 100% delle spese ammissibili e comunque relative esclusivamente alla epizoozia.

Importo dell'aiuto individuale: max 50.000 Euro per azienda (comunicazione Aiuto in esenzione SA.115899).

4.3.1 Regime d'aiuto

Trattasi di regime di aiuti in esenzione "interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da tubercolosi bovina (TBC) nel periodo 2021/2024, in Provincia di Macerata e Ancona", ai sensi dell'articolo n. 26 del Reg. UE 2022/2472 del 14/12/2022 "Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" - Aiuto in esenzione SA.115899.

Tutti gli aiuti da concedere verranno inseriti nel relativo registro aiuti del SIAN.

4.4 Criteri di sostegno

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non risultassero sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili, il valore da corrispondere alle imprese ammesse a finanziamento sarà calcolato effettuando un taglio lineare a tutti gli importi ammissibili di ogni azienda.

In caso di eventuale stanziamento aggiuntivo verrà calcolato e pagato un importo aggiuntivo per coloro cui non è stata data copertura finanziaria all'intero contributo concedibile.

5 Fase di ammissibilità

I termini del procedimento sono fissati in 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione

di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. par 5.3.1) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

5.1 Presentazione della domanda

5.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda
- caricamento su SIAR degli allegati
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare;

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda. Pertanto il SIAR non consentirà la presentazione di una nuova domanda.

Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata ritirata.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda conterrà le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) che per gli stessi aiuti non sono stati richieste e ottenute agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali;
- c) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;

d) **(nel caso di media impresa)** di essere una media impresa ai sensi della Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione e di:

- non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;

oppure

- trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019 a seguito dell'epidemia di COVID-19 e s.m.i.;

(nel caso di micro o piccola impresa) di essere una piccola o microimpresa (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), che non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che non ha ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione), secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID - 19 e s.m.i".

e) di non essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati; oppure di essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati pari a Euro _____, dal giorno _____, e di essere a conoscenza che il contributo spettante sarà decurtato dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione;

f) di richiedere alla Regione Marche ai sensi del presente bando un contributo pari ad Euro _____ relativo all'avvenuta dimostrazione del Valore di mercato degli animali abbattuti (al netto di quanto già realizzato) e delle Perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena.

5.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata a partire **dal giorno 30 settembre 2024 e fino al giorno giovedì 24 ottobre 2024**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

5.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia della Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente della Cooperativa/Organizzazione di prodotto riconosciuta dalla Regione Marche a presentare domanda di contributo per il presente bando
- b) **(nel caso di micro impresa o piccola impresa)**, copia integrale della denuncia IVA **Modello 2022** - periodo d'imposta 2021 e copia integrale della denuncia IVA **Modello 2023** - periodo d'imposta 2022-, comprensiva della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- c) **(nel caso di media impresa, che dichiara di non essere in difficoltà)** attestazione resa da un soggetto abilitato o da chi detiene la contabilità dell'impresa, secondo l'apposita modulistica disponibile nell'area pubblica del SIAR, che l'impresa richiedente non rientra fra quelle classificate come "IMPRESA IN DIFFICOLTA'" alla data di presentazione della domanda;
- d) Breve relazione attestante che l'allevamento risulta ancora aperta e con codice di stalla attivo nonchè riepilogo di quanto disposto dalle autorità sanitarie causa TBC e riepilogo dell'indennizzo richiesto (Indicare la prima ordinanza sanitaria e s.m.i. e/o registrazione di costi e/o perdite causate dall'epizoozia).
- e) Al momento della concessione dell'indennizzo l'azienda dovrà risultare ancora aperta e con codice di stalla attivo. ;
- f) dichiarazione di aver rispettato le disposizioni dell'Autorità Sanitaria (AST) e collaborato con la stessa;
- g) Copia della disposizione dell'Autorità sanitaria che ha disposto il blocco dell'allevamento causa TBC e l'eventuale abbattimento degli animali e copia del provvedimento di sblocco dell'allevamento.
- h) Calcolo del contributo una tantum per indennizzo del danno con riferimento alle seguenti voci di spesa:
 - a) **Valore di mercato degli animali abbattuti** al netto del ricavo della vendita degli animali macellati e del contributo concesso ai sensi della L. 218/88;
(il valore di mercato dei capi abbattuti, diminuito delle indennità erogate dall'autorità sanitaria e del realizzo della vendita delle carni e gli eventuali indennizzi ricavati dalle assicurazioni, è determinato dalla media dei prezzi rilevati su tre piazze nazionali e indicati nel bollettino ISMEA pubblicato la settimana precedente l'abbattimento dei capi o nel bollettino settimanale prezzi di mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) – Borsa merci, a seconda dei dati disponibili);
 - b) **Perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena** quali:
 - maggiori costi sostenuti per l'ingrasso dei vitelli che non è stato possibile vendere ordinariamente e maggiore consumo di foraggi e mangimi per mancato pascolamento dei bovini adulti (con riferimento a spese rendicontate per mangimi, foraggi, lettimi, spese sanitarie e veterinarie, noleggi passivi, acqua, assicurazioni, combustibile, elettricità, altre eventuali spese, sostenute secondo l'ordinarietà dell'azienda oggetto di quarantena e con riferimento a prezzi

unitari desunti dal bollettino settimanale prezzi di mercato de Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) – Borsa merci) ;
- maggiori oneri di manodopera per custodia e alimentazione degli animali tenuti forzatamente in stalla (con riferimento a spese documentate di personale) e per la pulizia e la disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

5.1.4 *Richieste integrazioni documentali*

Qualora per lo svolgimento della istruttoria fosse necessario acquisire specifica documentazione al richiedente viene inviata, tramite SIAR, una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta esclusivamente tramite SIAR, la documentazione o le informazioni richieste, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC¹.

5.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

5.2.1 *Controlli in fase di istruttoria*

Le verifiche comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

L'istruttoria è effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche e consiste:

1. verifica della regolarità della domanda e degli allegati;
2. verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando attraverso il controllo del 100% degli imprenditori agricoli che presenteranno richiesta di contributo;
3. verifica della regolarità dei versamenti dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19 e s.m.i.;

¹ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

4. verifica del casellario giudiziale;
5. Verifica in BDN del codice aziendale dell'allevamento di bovini dichiarato nella domanda di contributo;
6. Verifica che l'aiuto è concesso solo in quanto non sia stato stabilito che l'epizoozia è stata causata direttamente dal beneficiario o non è stata conseguente della sua negligenza (verrà acquisita dichiarazione in tal senso dell'Autorità veterinaria regionale).

5.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo

5.3.1 *Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità*

Al termine delle valutazioni, nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda, il richiedente può richiedere, esclusivamente tramite SIAR, entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio il riesame e la ridefinizione della propria posizione, attraverso la presentazione di memorie scritte, eventualmente corredate da documenti tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Esse saranno esaminate da almeno n. due funzionari della Regione Marche che redigeranno un verbale di avvenuta verifica della richiesta di riesame.

A conclusione dell'attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente **della struttura regionale competente**, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

5.3.2 *Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno*

Per le domande risultate ammissibili, il Responsabile regionale di procedimento predispone l'elenco delle domande finanziabili.

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente della struttura regionale competente in materia. Per ciascun beneficiario verrà acquisito il COR per la registrazione in SIAN dell'aiuto individuale. Con medesimo atto viene anche decretata la concessione e liquidazione degli aventi diritto.

Il decreto è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile nella pagina dedicata.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di procedimento.

6 Impegni

Tramite la sottoscrizione della richiesta, il richiedente si impegna a:

1. accettare le disposizioni del bando;
2. essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19 e s.m.i.;
3. consentire l'accesso in azienda per un'agevole consultazione della documentazione amministrativa da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

7 Revoca e restituzione dell'aiuto

La revoca dell'aiuto è disposta al verificarsi delle seguenti situazioni:

- le dichiarazioni rese risultano in tutto o in parte non rispondenti al vero;
- mancato rispetto di ognuno degli impegni previsti al paragrafo 6;
- nel caso in cui il beneficiario sia stato posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;

In caso di revoca, se il contributo è stato erogato, l'impresa deve restituire alla Regione Marche, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento delle somme erogate.

Qualora gli importi non vengano restituiti la Regione dà corso alle procedure di recupero coattivo con provvedimento ingiuntivo.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità ²

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) sono le DGR n. 1518 del 02/12/2019 e DGR 723 del 14/6/2021.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) .

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

² D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).